



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
US 09	01

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **28/07/2020**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale 2020.

Approvazione degli indirizzi, dei criteri e dei parametri ai fini del calcolo delle spese elettorali da rimborsare ai Comuni.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Ettore	CINQUE	
4)	”	Bruno	DISCEPOLO	
5)	”	Valeria	FASCIONE	
6)	”	Lucia	FORTINI	
7)	”	Antonio	MARCHIELLO	
8)	”	Chiara	MARCIANI	
9)	”	Corrado	MATERA	
10)	”	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- A. che, con decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 97 del 20/07/2020 sono stati convocati per domenica 20 settembre 2020 e lunedì 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania;
- B. che la Legge 17 febbraio 1968, n. 108, all'art. 21 ha previsto, tra l'altro, che: **“Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi. (...)”**;
- C. che la Legge 23 aprile 1976, n. 136, all'art. 17, ha previsto che: **“Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dai titoli I e II della [legge 25 maggio 1970, n. 352](#), sono a carico dello Stato nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e dal nono comma del presente articolo. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni. Sono comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro. Nel caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo. In qualunque caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale. **L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento.** Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni. Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare. Ai fondi**

iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti”;

- D. che la L. 13 marzo 1980, n. 70, all'art. 1, ha previsto, tra l'altro, che: “1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale. 2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120. 3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni. 4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61. 5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104; b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22; c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53. (...);
- A. che la L.R. 27 marzo 2009, n. 4, all'art. 1, commi 2 e 3, ha previsto che: “2. All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derogate. 3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia. (...);
- B. che con la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 28, “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania” (B.U.R.C. n. 81 del 30 Dicembre 2019) è stato approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2020-2022;
- C. che il D.L. 20 aprile 2020, n. 26 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 19 giugno 2020, n. 59, all'art. 1-bis, comma 3, prevede che: “Per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. **Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.**”;
- D. che la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania N. 7 del 15/01/2020, tra l'altro, ha stabilito di approvare il bilancio gestionale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 come articolato nella sezione Entrate e Spesa di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 che formano parte integrante e sostanziale della stessa Deliberazione e di onerare le strutture direttoriali o equiparate al rispetto degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO:

- a) che si deve procedere ad approvare gli indirizzi ed i criteri per stabilire l'importo massimo delle spese generali per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale da rimborsare ai Comuni, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore calcolati nella misura prevista dall'art. 17, comma 9, della L. n. 136/1976, da definire dividendo la

- disponibilità finanziaria complessiva del Capitolo Uscita U00013 del bilancio gestionale relativa agli esercizi 2020 e 2021 - detratti gli onorari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi per la parte a carico della Regione Campania - per il numero di sezioni elettorali e per il numero di elettori della regione Campania, con una maggiorazione del 40 per cento per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali;
- b) che si deve procedere conseguentemente ad approvare i seguenti parametri per elettore e per sezione elettorale ai fini del calcolo dell'ammontare massimo delle spese generali per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale che i Comuni sono autorizzati a sostenere in base a documentato rendiconto: euro 2,28 per ciascun elettore, euro 1308,00 per ciascuna sezione elettorale, con una maggiorazione del 40 per cento per i comuni aventi fino a tre sezioni elettorali;
- c) che, pertanto, si deve dare atto che: per l'abbinamento del referendum popolare confermativo con le elezioni regionali le spese a carico della Regione, sia quelle per il trattamento economico dei componenti dei seggi, sia quelle generali calcolate secondo i suddetti criteri e parametri, sono ridotte di una metà; nel caso di contemporaneità delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 2020 con la consultazione referendaria e con le elezioni comunali le suddette spese a carico della Regione sono ridotte di due terzi;
- d) che si deve dare atto che le competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali sono quantificate in base alla L. 13 marzo 1980, n. 70 ed in base all'art. 1-bis, comma 3 del D.L. 20 aprile 2020, n. 26 convertito in legge, con modificazioni, dall' [art. 1, comma 1, L. 19 giugno 2020, n. 59](#);
- e) che con Circolare F.L. n. 15/20 del Ministero dell'Interno del 24 luglio 2020 - *DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE*, è stato precisato che: *"(...) Nei giorni 20 e 21 settembre 2020, contemporaneamente al referendum popolare confermativo si svolgeranno anche le elezioni regionali nelle Regioni **Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto** nonché le elezioni comunali, oltre che le elezioni suppletive per il Senato della Repubblica in due collegi uninominali in Sardegna e Veneto. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni, ai sensi del citato articolo 17 della legge n. 136 del 1976, sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni. Pertanto, in merito al riparto delle suddette spese occorrerà adottare i seguenti criteri: (...) b) Abbinamento del referendum popolare confermativo con le elezioni regionali o comunali Gli oneri verranno ripartiti in ragione di metà a carico dello Stato e metà a carico delle Regioni o dei Comuni. c) Abbinamento del referendum popolare confermativo con le elezioni regionali e comunali: Gli oneri verranno ripartiti in ragione di un terzo a carico dello Stato, un terzo a carico della Regione e un terzo a carico del Comune. (...)"*;
- f) che si deve procedere a demandare all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata di stabilire con decreto sulla base degli indirizzi, dei criteri e parametri di calcolo suddetti e tenendo conto delle citate quote percentuali di ripartizione tra gli altri enti interessati alla consultazione, l'importo massimo delle spese da rimborsare da parte della Regione Campania a ciascun Comune, sia per il trattamento economico e le competenze dei componenti dei seggi, sia per le spese generali, per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni elettorali regionali 2020, con la definizione del riparto delle somme da assegnare ai Comuni, disponendo che eventuali eccedenze, in base a documentato rendiconto, rispetto all'importo massimo assegnabile resteranno a carico dei Comuni medesimi;
- g) che si deve procedere a demandare all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata di erogare ai Comuni un acconto nella misura del 90 per cento dell'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun Comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni elettorali regionali 2020, tenuto conto della ripartizione proporzionale tra gli enti interessati in base al numero delle consultazioni e comunque nei limiti del pertinente stanziamento di cassa iscritto in bilancio gestionale per l'esercizio 2020, al Capitolo Uscita U00013;
- h) che si deve procedere a demandare all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata di formulare le Istruzioni in ordine alle spese ammissibili a rimborso stabilendo che sono rimborsabili dalla Regione Campania le spese riconducibili alle classificazioni, tipologie e titoli di cui alla Circolare F.L. n. 15/20 del Ministero dell'Interno del 24 luglio 2020 - *DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE* citata, a cui si fa espresso rinvio, nonché tutte quelle spese, purché giustificate, dichiarate formalmente come legittimamente assunte, necessarie e indispensabili alla organizzazione tecnica ed alla attuazione delle consultazioni, dai responsabili dei competenti servizi comunali;
- j) che si deve procedere a demandare all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata di provvedere a rimborsare ai Comuni l'eventuale saldo del rimborso delle spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, a seguito di presentazione dei rendiconti formati e documentati secondo le Istruzioni che saranno precisate dallo stesso Ufficio;
- k) che si deve procedere a demandare al Dirigente pro tempore dell'Ufficio Speciale per il Federalismo e dei

VISTI:

- l'art. 21 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108;
- l'art. 17 della Legge 23 aprile 1976, n. 136;
- l'art. 1, commi 2 e 3, della L.R. 27 marzo 2009, n. 4;
- l'art. 1-bis, comma 3, del D.L. 20 aprile 2020, n. 26 Convertito in legge, con modificazioni, dall' [art. 1, comma 1, L. 19 giugno 2020, n. 59](#);
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania N. 7 del 15/01/2020;

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato e confermato:

- 1) di approvare gli indirizzi ed i criteri per stabilire l'importo massimo delle spese generali per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale da rimborsare ai Comuni con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore calcolati nella misura prevista dall'art. 17, comma 9, della L. n. 136/1976, da definire dividendo la disponibilità finanziaria complessiva del Capitolo Uscita U00013 del bilancio gestionale relativa agli esercizi 2020 e 2021 - detratti gli onorari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi per la parte a carico della Regione Campania - per il numero di sezioni elettorali e per il numero di elettori della regione Campania, con una maggiorazione del 40 per cento per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali;
- 2) conseguentemente di approvare i seguenti parametri per elettore e per sezione elettorale ai fini del calcolo dell'ammontare massimo delle spese generali per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale che i Comuni sono autorizzati a sostenere in base a documentato rendiconto: euro 2,28 per ciascun elettore, euro 1308,00 per ciascuna sezione elettorale, con una maggiorazione del 40 per cento per i comuni aventi fino a tre sezioni elettorali;
- 3) di dare atto che: per l'abbinamento del referendum popolare confermativo con le elezioni regionali le spese a carico della Regione, sia quelle per il trattamento economico dei componenti dei seggi, sia quelle generali calcolate secondo i suddetti criteri e parametri, sono ridotte di una metà; nel caso di contemporaneità delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 2020 con la consultazione referendaria e con le elezioni comunali le suddette spese a carico della Regione sono ridotte di due terzi;
- 4) di dare atto che le competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali sono quantificate in base alla L. 13 marzo 1980, n. 70 ed in base all'art. 1-bis, comma 3 del D.L. 20 aprile 2020, n. 26 convertito in legge, con modificazioni, dall' [art. 1, comma 1, L. 19 giugno 2020, n. 59](#);
- 5) di demandare all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata di stabilire con decreto sulla base degli indirizzi, dei criteri e parametri di calcolo suddetti e tenendo conto delle citate quote percentuali di ripartizione tra gli altri enti interessati alla consultazione, l'importo massimo delle spese da rimborsare da parte della Regione Campania a ciascun Comune, sia per il trattamento economico e le competenze dei componenti dei seggi, sia per le spese generali, per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni elettorali regionali 2020, con la definizione del riparto delle somme da assegnare ai Comuni, disponendo che eventuali eccedenze, in base a documentato rendiconto, rispetto all'importo massimo assegnabile resteranno a carico dei Comuni medesimi;
- 6) di demandare all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata di erogare ai Comuni un acconto nella misura del 90 per cento dell'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun Comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni elettorali regionali 2020, tenuto conto della ripartizione proporzionale tra gli enti interessati in base al numero delle consultazioni e comunque nei limiti del pertinente stanziamento di cassa iscritto in bilancio gestionale per l'esercizio 2020, al Capitolo Uscita U00013;
- 7) demandare all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata di formulare le Istruzioni in ordine alle spese ammissibili a rimborso stabilendo che sono rimborsabili dalla Regione Campania le spese riconducibili alle classificazioni, tipologie e titoli di cui alla Circolare F.L. n. 15/20 del Ministero dell'Interno del 24 luglio 2020 - *DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE* citata, a cui si fa espresso rinvio, nonché tutte quelle spese, purché giustificate, dichiarate formalmente come legittimamente assunte, necessarie e indispensabili alla organizzazione tecnica ed alla attuazione delle consultazioni dai responsabili dei competenti servizi comunali;
- 8) di demandare all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata di provvede-

- re a rimborsare ai Comuni l'eventuale saldo del rimborso delle spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, a seguito di presentazione dei rendiconti formati e documentati secondo le Istruzioni che saranno precisate dallo stesso Ufficio;
- 9) di demandare al Dirigente pro tempore dell'Ufficio Speciale per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata l'adozione degli atti consequenziali;
 - 10) di trasmettere la presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, alla Redazione del Portale della Regione Campania ed al BURC per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	396	del	28/07/2020	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				US 09	01

OGGETTO :

Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale 2020. Approvazione degli indirizzi, dei criteri e dei parametri ai fini del calcolo delle spese elettorali da rimborsare ai Comuni.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		<i>Presidente Vincenzo De Luca</i>		<i>30/07/2020</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa de Gennaro Simonetta</i>		<i>30/07/2020</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>28/07/2020</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>30/07/2020</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente**
- 50 . 13 : Direzione generale per le risorse finanziarie**
- 60 . 9 : Uff. del federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata**

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente